

**Scadenze fiscali: LUGLIO 2013**

<b>data</b>	<b>soggetti</b>	<b>adempimento</b>	<b>modalità</b>	<b>codici tributo</b>
lunedì 1	sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale	trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione nonché delle buste contenenti le schede relative alla scelta dell'otto e del cinque per mille (ossia, modelli 730 unitamente alle buste chiuse contenenti il Mod. 730-1)	invio telematico	-
lunedì 1	parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"	versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/06/2013 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/06/2013	mod. F23 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della Riscossione, prima della registrazione; la copia dell'attestato di versamento va poi consegnata all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione	<p><b>107T</b> imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo</p> <p><b>115T</b> imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità</p> <p><b>112T</b> imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive</p> <p><b>114T</b> imposta di registro - proroga contratti di locazione</p> <p><b>110T</b> imposta di registro - cessione contratti di locazione e affitto</p> <p><b>113T</b> imposta di registro - risoluzione dei contratti di locazione e affitto</p> <p><b>108T</b> imposta di registro per</p>

				affitto fondi rustici
lunedì 1	soggetti passivi iva che abbiano effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Paesi c.d. "black-list")	comunicazione mensile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black-list" (nel mese di Maggio 2013)	esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate	-
lunedì 1	contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° luglio 2011	versamento della seconda rata, dell'imposta sostitutiva - nella misura del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per le partecipazioni qualificate - del valore risultante dalla perizia giurata di stima con l'applicazione degli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita iva	<b>8055</b> imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
lunedì 1	contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2011	versamento della seconda rata, dell'imposta sostitutiva nella misura del 4% del valore risultante dalla perizia giurata di stima con applicazione degli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita iva	<b>8056</b> imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola
lunedì 1	società di capitali che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola che, per il periodo di applicazione degli artt. 5 e 7 della	versamento della seconda rata, dell'imposta sostitutiva - nella misura del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni - del valore risultante dalla perizia giurata di stima con l'applicazione degli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata	mod. F24 con modalità telematiche	<b>8055</b> imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati  <b>8056</b> imposta sostitutiva delle imposte

	<p>legge n. 448/2001 siano stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquisito la piena titolarità N.B.: la rideterminazione è consentita con riferimento ai beni posseduti alla data del 1° luglio 2011 e risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla medesima data</p>			<p>sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola</p>
<p>lunedì 1</p>	<p>contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2013</p>	<p>scade il termine per la redazione della perizia giurata di stima</p>	<p>rivolgendosi ai soggetti abilitati (con riferimento ai titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati, si tratta degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali nonché degli iscritti nell'elenco dei revisori legali dei conti; per i terreni, si tratta degli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili; sia per i terreni che per le partecipazioni sono inclusi anche i periti iscritti alle CCIAA</p>	<p>-</p>

			ai sensi del Regio Decreto 20/09/1934, n. 2011)	
lunedì 1	contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2013	versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva - nella misura del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per le partecipazioni qualificate - del valore risultante dalla perizia giurata di stima. N.B. In caso di pagamento rateale, sulle restanti due rate annuali successive (da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2014 ed entro il 30 giugno 2015) sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita iva	<b>8055</b> imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
lunedì 1	contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2013	versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva nella misura del 4% del valore risultante dalla perizia giurata di stima N.B. In caso di pagamento rateale, sulle restanti due rate annuali successive (da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2014 ed entro il 30 giugno 2015) sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita iva	<b>8056</b> imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola
lunedì 1	persone fisiche non titolari di partita iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (UNICO PF) che non partecipano ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 17 giugno	versamento della seconda rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14%	mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche	<b>4001</b> irpef saldo  <b>4033</b> irpef acconto - prima rata  <b>1668</b> interessi pagamento dilazionato imposte erariali

		versamento della seconda rata dell'addizionale regionale all'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2012, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14%	mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche	<b>3801</b> addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche  <b>3805</b> interessi pagamento dilazionato tributi regionali
		versamento della seconda rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14%	mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche	<b>3844</b> addizionale comunale all'irpef - autotassazione - saldo  <b>3843</b> addizionale comunale all'irpef - autotassazione - acconto
		versamento della seconda rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14%	mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche	<b>4200</b> acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata  <b>1668</b> interessi pagamento dilazionato imposte erariali
		versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze conseguite a partire dal 01/07/1998 dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14%	mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche	<b>1100</b> imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate  <b>1668</b> interessi pagamento dilazionato imposte erariali
		versamento della seconda rata del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 2012 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14%	mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche	<b>1683</b> Contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011 determinato in sede di dichiarazione annuale dei redditi  <b>1668</b> interessi pagamento dilazionato imposte erariali
		versamento della seconda rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14%	mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche	<b>4041</b> imposta sul valore degli immobili situati all'estero - saldo  <b>4044</b> imposta sul valore degli immobili situati all'estero - acconto prima rata

		versamento della seconda rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14%	mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche	<p><b>4043</b> imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - saldo</p> <p><b>4047</b> Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - acconto prima rata</p> <p><b>1668</b> interessi pagamento dilazionato imposte erariali</p>
lunedì 1	locatori, persone fisiche non titolari di partita Iva e che non partecipano ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore, proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 17 giugno	versamento della seconda rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14%	mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione	<p><b>1840</b> imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - acconto prima rata</p> <p><b>1842</b> imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - saldo</p> <p><b>1668</b> interessi pagamento dilazionato imposte erariali</p>
lunedì 1	proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili	presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012	mediante consegna al Comune sul cui territorio insistono gli	-

			immobili oppure mediante raccomandata in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione IMU 2012, utilizzando il modello approvato con D.M. 30 ottobre 2012. La dichiarazione può essere, altresì, trasmessa in via telematica con posta certificata (PEC)	
lunedì 1	proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili	ultimo giorno utile per la regolarizzazione del versamento dell' Imposta Municipale Propria (IMU o IMP) relativa all'anno 2012 non effettuato o effettuato in misura insufficiente (ravvedimento). L'imposta deve essere maggiorata degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3,75%. Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita iva. A decorrere dal 1° dicembre 2012 l'IMU può essere versata anche tramite bollettino postale	<p><b>3912</b> IMU su abitazione principale e relative pertinenze – Comune</p> <p><b>3913</b> IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale – Comune</p> <p><b>3914</b> IMU per terreni – Comune</p> <p><b>3915</b> IMU per terreni – Stato</p> <p><b>3916</b> IMU per le aree fabbricabili – Comune</p> <p><b>3917</b> IMU per le aree fabbricabili – Stato</p> <p><b>3918</b> IMU per gli altri fabbricati - Comune</p> <p><b>3919</b> IMU per gli altri fabbricati – Stato</p> <p><b>3925</b> IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato</p> <p><b>3930</b> IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – incremento Comune</p>

<p>lunedì 8</p>	<p>persone fisiche titolari di partita iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di irap e dalla dichiarazione unificata annuale che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore</p>	<p>versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione</p>	<p>mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita iva</p>	<p><b>4001</b> irpef saldo</p> <p><b>4033</b> irpef acconto – prima rata</p>
		<p>versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione</p>	<p>mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita iva</p>	<p><b>3800</b> irap – saldo</p> <p><b>3812</b> irap – acconto – prima rata</p>
		<p>versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale regionale all'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2012, senza alcuna maggiorazione</p>	<p>mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita iva</p>	<p><b>3801</b> addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche</p>

		versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale comunale all'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita iva	<p><b>3844</b> addizionale comunale all'irpef – autotassazione – saldo</p> <p><b>3843</b> addizionale comunale all'irpef – autotassazione - acconto</p>
		versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo iva relativo al 2011 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2013 - 16/06/2013	mod. F24 con modalità telematiche	<p><b>6099</b> versamento iva sulla base della dichiarazione annuale</p>
		versamento in unica soluzione o come prima rata, del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 2012 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, senza alcuna maggiorazione	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita iva	<p><b>1683</b> contributo di solidarietà</p>
		versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita iva	<p><b>4041</b> imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – saldo</p> <p><b>4044</b> imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – acconto prima rata</p>
		versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti	<p><b>4043</b> imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – saldo</p> <p><b>4047</b> imposta sul valore delle</p>

			della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita iva	attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - acconto prima rata
lunedì 8	persone fisiche tenute ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi che si avvalgono del <i>regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo</i> (c.d. forfettino) e che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore	versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'irpef dovuta in base alla dichiarazione dei redditi Unico 2013, senza alcuna maggiorazione	mod. F24 con modalità telematiche	<b>4025</b> imposta sostitutiva dell'irpef per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo
		versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativa all'anno 2012 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2013 - 16/06/2013	mod. F24 con modalità telematiche	<b>6099</b> versamento iva sulla base della dichiarazione annuale
lunedì 8	persone fisiche tenute ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi che si avvalgono del <i>regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità</i> e che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di	versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi Unico 2013, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione	mod. F24 con modalità telematiche	<b>1795</b> imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - saldo  <b>1793</b> imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto prima rata

	ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore			
		versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo iva relativa all'anno 2012 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2013 - 16/06/2013	mod. F24 con modalità telematiche	<b>6099</b> versamento iva sulla base della dichiarazione annuale
lunedì 8	società di persone ed enti equiparati ex art. 5 del TUIR tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di irap e dalla dichiarazione unificata annuale che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore	versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita iva	<b>3800</b> irap - saldo  <b>3812</b> irap - acconto - prima rata
		versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo iva relativo al 2011 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2013 - 16/06/2013	mod. F24 con modalità telematiche	<b>6099</b> versamento iva sulla base della dichiarazione annuale

lunedì 8	contribuenti ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di irap e dalla dichiarazione unificata annuale che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore	versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'ires, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione	mod. F24 con modalità telematiche	<b>2003</b> ires – saldo  <b>2001</b> ires acconto – prima rata
		versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'irap, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione	mod. F24 con modalità telematiche	<b>3800</b> irap saldo  <b>3812</b> irap – acconto – prima rata
		versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo iva relativo al 2011 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2013 - 16/06/2013	mod. F24 con modalità telematiche	<b>6099</b> versamento iva sulla base della dichiarazione annuale
lunedì 8	società che hanno posto in essere operazioni straordinarie (art. 1, commi 46-47, L. 244/2007) e che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di	versamento della rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento di aziende, fusioni e scissioni. N. B. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi annuali nella misura del 2,5%	mod. F24 con modalità telematiche	<b>1126</b> imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di scissione, fusione e conferimento di aziende ai sensi degli artt. 172, 173, 176 del Tuir - Art. 1, commi

	ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore			46 - 47, L. n. 244/2007
lunedì 8	società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali (art. 1, comma 49, L. 244/2007) e che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore	versamento dell'imposta sostitutiva dell'ires sui disallineamenti tra valori civili e valori fiscali derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza, senza alcuna maggiorazione	mod. F24 con modalità telematiche	<b>1125</b> imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale ed al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli articoli 128, 141 e 115, comma 11 del Tuir - Art. 1, comma 49, legge 244/2007
lunedì 8	soggetti ired con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008) e che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di	versamento dell'ired e dell'irap sul riallineamento totale delle divergenze a seguito dell'adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione	mod. F24 con modalità telematiche	<b>1817</b> imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze IAS/IFRS

	settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore			
		versamento dell'imposta sostitutiva dell'ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, con aliquota del 16%, sul saldo oggetto di riallineamento delle divergenze a seguito dell'adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione	mod. F24 con modalità telematiche	<b>1818</b> imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze IAS/IFRS
		versamento dell'imposta sostitutiva dell'ires e dell'irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento a seguito dell'adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione	mod. F24 con modalità telematiche	<b>1819</b> imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali di cui all'art. 15, c. 3, lett. b), D. L. n. 185/2008
		versamento dell'imposta sostitutiva dell'ires e dell'Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili a seguito dell'adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione	mod. F24 con modalità telematiche	<b>1820</b> imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali di cui all'art. 15, c. 3, lett b), D.L. n. 185/2008
lunedì 8	soggetti esercenti attività d'impresa con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (art. 15, commi 10-12, D. L. n. 185/2008) e che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese	versamento dell'imposta sostitutiva dell'irpef, dell'ires e dell'irap, nella misura pari al 16% ,sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, senza alcuna maggiorazione	mod. F24 con modalità telematiche	<b>1821</b> imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 10, D.L. 185/2008 - Maggiori valori attività immateriali

	alle quali si applicano gli studi di settore			
			mod. F24 con modalità telematiche	<b>1822</b> imposta a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.L.185/2008 - Maggiori valori altre attività
			mod. F24 con modalità telematiche	<b>1823</b> imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.L. 185/2008 - Maggiori valori crediti
lunedì 8	soggetti esercenti attività d'impresa con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che hanno posto in essere operazioni straordinarie nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 (art. 15, comma 10- <i>bis</i> , D. L. n. 185/2008 e art. 20, comma 1, D.L. n. 201/2011) e che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore	versamento dell'imposta sostitutiva dell'irpef, dell'ires e dell'Irap, nella misura pari al 16% ,sui maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali, senza alcuna maggiorazione	mod. F24 con modalità telematiche	<b>1843</b> imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, commi 10- <i>bis</i> e 10- <i>ter</i> , d.l. n. 185/2008 - Maggiori valori attività immateriali
lunedì 8	soggetti esercenti attività d'impresa con periodo di imposta coincidente	versamento dell'imposta sostitutiva dell'irpef, dell'ires e dell'rap, nella misura pari al 16% sui maggiori valori delle	mod. F24 con modalità telematiche	<b>1843</b> imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di

	<p>con l'anno solare che hanno posto in essere operazioni straordinarie nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti (art. 15, comma 10-<i>bis</i>, D. L. n. 185/2008 e art. 20, comma 1, D.L. n. 201/2011) e che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore</p>	<p>partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. A decorrere dal 1° dicembre 2011 sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale</p>		<p>cui all'art. 15, commi 10-<i>bis</i> e 10-<i>ter</i>, d.l. n. 185/2008 - Maggiori valori attività immateriali</p>
<p>lunedì 8</p>	<p>soggetti esercenti attività d'impresa con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che hanno posto in essere operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 (art. 15, comma 10-<i>ter</i>, D. L. n. 185/2008 e art. 20, comma 1, D.L. n. 201/2011) e che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore</p>	<p>versamento dell'imposta sostitutiva dell'irpef, dell'ires e dell'Irap, nella misura pari al 16% ,sui maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali, senza alcuna maggiorazione</p>	<p>mod. F24 con modalità telematiche</p>	<p><b>1843</b> imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, commi 10-<i>bis</i> e 10-<i>ter</i>, d.l. n. 185/2008 - Maggiori valori attività immateriali</p>

	<p>di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore</p>			
<p>lunedì 8</p>	<p>soggetti esercenti attività d'impresa con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che hanno posto in essere operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti (art. 15, comma 10-ter, D. L. n. 185/2008 e art. 20, comma 1, D.L. n. 201/2011) e che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore</p>	<p>versamento dell'imposta sostitutiva dell'irpef, dell'ires e dell'irap, nella misura pari al 16% ,sui maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. A decorrere dal 1° dicembre 2011 sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale</p>	<p>mod. F24 con modalità telematiche</p>	<p><b>1843</b> imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, commi 10-bis e 10-ter, d.l. n. 185/2008 - Maggiori valori attività immateriali</p>
<p>lunedì 8</p>	<p>società di capitali e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "<i>di comodo</i>" (vale a dire "<i>Società non operative</i>" e "<i>Società in perdita sistematica</i>")</p>	<p>versamento, in unica soluzione o come prima rata, della maggiorazione iredel 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione</p>	<p>mod. F24 con modalità telematiche</p>	<p><b>2018</b> maggiorazione ired-acconto prima rata</p>

	che sono soggetti agli studi di settore o che partecipano, ai sensi degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore			
			mod. F24 con modalità telematiche	<b>2020</b> maggiorazione ires - saldo
lunedì 8	soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione irap	versamento dell'irpef relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione	mod. F24 con modalità telematiche	<b>4001</b> irpef - saldo
		versamento dell'ires relativa ai maggiori ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione	mod. F24 con modalità telematiche	<b>2003</b> ires - saldo
		versamento dell'irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione	mod. F24 con modalità telematiche	<b>3008</b> imposta regionale sulle attività produttive - saldo
		versamento dell'iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione	mod. F24 con modalità telematiche	<b>6494</b> studi di settore - adeguamento iva
		versamento della eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell'adeguamento spontaneo agli studi di settore, senza alcuna maggiorazione	mod. F24 con modalità telematiche	<b>4726</b> persone fisiche - maggiorazione 3% adeguamento studi di settore
			mod. F24 con modalità telematiche	<b>2118</b> soggetti diversi dalle persone fisiche - maggiorazione 3% adeguamento studi di settore
mercoledì 10	soggetti che hanno optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all'art. 13 della L. n. 388/2000 avvalendosi dell'assistenza fiscale degli Uffici	comunicazione dei dati contabili relativi alle operazioni effettuate nel secondo trimestre dell'anno	trasmissione in via telematica utilizzando i prodotti software messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate	-

	dell'Agenzia delle Entrate			
lunedì 15	soggetti iva	emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente	la fattura deve anche contenere l'indicazione della data e del numero dei documenti cui si riferisce. Per tutte le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa	-
martedì 16	sostituti di imposta	versamento delle ritenute d'acconto irpef operate sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente, comprese le addizionali regionali e comunali, anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita iva	<p><b>1001</b> retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio</p> <p><b>1002</b> emolumenti arretrati</p> <p><b>1012</b> indennità per cessazione del rapporto di lavoro</p> <p><b>3802</b> addizionale regionale all'irpef - sostituti d'imposta</p> <p><b>3848</b> addizionale comunale all'irpef - sostituti d'imposta - saldo</p>
martedì 16	sostituti di imposta	versamento della rata dell'addizionale regionale dell'irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita iva	<p><b>3802</b> addizionale regionale all'irpef - sostituti d'imposta</p>

martedì 16	sostituti di imposta	versamento della rata dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita iva	<b>3848</b> addizionale comunale all'irpef - sostituti d'imposta - saldo
martedì 16	sostituti di imposta	versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale all'irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita iva	<b>3847</b> addizionale comunale all'irpef - sostituti d'imposta - acconto
martedì 16	sostituti di imposta	versamento delle ritenute d'acconto irpef operate sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente erogati nel mese precedente	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita iva	<b>1004</b> ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
martedì 16	sostituti di imposta	versamento delle ritenute d'acconto irpef operate su indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita iva	<b>1004</b> ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
martedì 16	sostituti di imposta	versamento delle ritenute d'acconto irpef operate sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva,	<b>1040</b> redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

			ovvero, mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita iva	
martedì 16	sostituti di imposta	versamento delle ritenute d'acconto irpef operate su provvigioni corrisposte nel mese precedente	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita iva	<b>1038</b> ritenute per provvigioni, per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza
martedì 16	condomini in qualità di sostituti di imposta	versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa	mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione	<b>1019</b> ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente  <b>1020</b> ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'ires dovuta dal percipiente
martedì 16	sostituti d'imposta	versamento dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita iva	<b>1053</b> imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente  <b>1604</b> imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione  <b>1904</b> imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione

				<p><b>1905</b> imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione</p> <p><b>1305</b> imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni</p>
martedì 16	contribuenti iva mensili	versamento dell'iva dovuta per il mese precedente	mod. F24 con modalità telematiche	<b>6006</b> versamento iva mensile giugno
martedì 16	contribuenti iva che hanno ricevuto le dichiarazioni di intento rilasciate da esportatori abituali	presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute per le quali le operazioni effettuate senza applicazione di imposta sono confluite nella liquidazione con scadenza 16 luglio	mediante invio telematico	
martedì 16	contribuenti iva che hanno scelto il pagamento rateale dell'imposta dovuta per il 2012	versamento della quinta rata dell'iva relativa all'anno di imposta 2012 risultante dalla dichiarazione annuale con maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi	mod. F24 con modalità telematiche	<b>6099</b> versamento iva sulla base della dichiarazione annuale  <b>1668</b> interessi pagamento dilazionato imposte erariali
martedì 16	locatori persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate per finalità abitative che hanno esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca	versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,32%	mod. F24 con modalità telematiche	<b>1840</b> imposta sostitutiva dell'irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - acconto prima rata  <b>1842</b> imposta sostitutiva dell'irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative

				<p>pertinenze locate congiuntamente all'abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – saldo</p> <p><b>1668</b> interessi pagamento dilazionato imposte erariali</p>
martedì 16	<p>locatori, persone fisiche titolari di partita iva soggette agli studi di settore o che partecipano ai sensi degli artt. 5, 115 e 115 TUIR ad enti soggetti agli studi di settore, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca</p>	<p>versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,09%</p>	<p>mod. F24 con modalità telematiche</p>	<p><b>1840</b> imposta sostitutiva dell'irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – acconto prima rata</p> <p><b>1842</b> imposta sostitutiva dell'irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – saldo</p> <p><b>1668</b> interessi pagamento dilazionato imposte erariali</p>
martedì 16	<p>persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi Unico 2013 e che si avvalgono del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (c.d. forfettino)</p>	<p>versamento della seconda rata, dell'imposta sostitutiva dell'irpef dovuta in base alla dichiarazione dei redditi Unico 2013, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,32%</p>	<p>mod. F24 con modalità telematiche</p>	<p><b>4025</b> imposta sostitutiva dell'irpef per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo</p> <p><b>1668</b> interessi pagamento dilazionato imposte erariali</p>
		<p>versamento della seconda rata, del saldo iva relativo al 2012 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorando dapprima l'importo da versare dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 18/03/2013 - 17/06/2013 e quindi applicando gli interessi nella misura dello 0,32</p>	<p>mod. F24 con modalità telematiche</p>	<p><b>6099</b> versamento iva sulla base della dichiarazione annuale</p>

martedì 16	persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi Unico 2013 e che si avvalgono del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (c.d. forfettino)	versamento della seconda rata, dell'imposta sostitutiva dell'irpef dovuta in base alla dichiarazione dei redditi Unico 2013, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,09%	mod. F24 con modalità telematiche	<b>4025</b> imposta sostitutiva dell'irpef per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo  <b>1668</b> interessi pagamento dilazionato imposte erariali
		versamento della seconda rata, del saldo iva relativo al 2012 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorando dapprima l'importo da versare dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 18/03/2013 - 17/06/2013 e quindi applicando gli interessi nella misura dello 0,32	mod. F24 con modalità telematiche	<b>6099</b> versamento iva sulla base della dichiarazione annuale
martedì 16	persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi Unico 2013 e che si avvalgono del regime agevolato per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità alle quali non si applicano gli studi di settore e non partecipano ai sensi degli artt. 5, 115 e 115 TUIR ad enti soggetti agli studi di settore, e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ed hanno effettuato il primo versamento entro il 17 giugno	versamento della seconda rata, dell'imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi Unico 2013, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,32%	mod. F24 con modalità telematiche	<b>1795</b> imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - saldo  <b>1793</b> imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto prima rata  <b>1668</b> interessi pagamento dilazionato imposte erariali
martedì 16	persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per <i>l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità</i> alle quali si applicano gli studi di settore o che partecipano ai sensi degli artt. 5, 115 e 115 TUIR ad enti soggetti agli studi di settore e che hanno scelto il	versamento della seconda rata, dell'imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi Unico 2013, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,09%	mod. F24 con modalità telematiche	<b>1795</b> imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - saldo  <b>1793</b> imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto prima rata  <b>1668</b>

	pagamento rateale delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ed hanno effettuato il primo versamento entro l'8 luglio			interessi pagamento dilazionato imposte erariali
martedì 16	contribuenti ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, non soggetti agli studi di settore e che non partecipano ai sensi degli artt. 5, 115 e 115 TUIR ad enti soggetti agli studi di settore, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di irap e dalla dichiarazione unificata annuale, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 17 giugno	versamento della seconda rata, dell'ires, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,32%	mod. F24 con modalità telematiche	<b>2003</b> ires – saldo <b>2001</b> ires – acconto prima rata <b>1668</b> interessi pagamento dilazionato imposte erariali
		versamento della seconda rata, dell'irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,32%	mod. F24 con modalità telematiche	<b>3800</b> imposta regionale sulle attività produttive - saldo <b>3812</b> irap – acconto prima rata <b>3805</b> interessi pagamento dilazionato tributi regionali
		versamento della seconda rata del saldo iva relativo al 2012 risultante dalla Dichiarazione annuale, maggiorando dapprima l'importo da versare dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 18/03/2013-17/06/2013 e quindi applicando gli interessi nella misura dello 0,32%	mod. F24 con modalità telematiche	<b>6099</b> versamento iva sulla base della dichiarazione annuale <b>1668</b> interessi pagamento dilazionato imposte erariali
martedì 16	contribuenti ires soggetti alle disciplina degli studi di settore o che partecipano ai sensi degli artt. 5, 115	versamento della seconda rata, dell'ires, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,09%	mod. F24 con modalità telematiche	<b>2003</b> ires – saldo <b>2001</b> ires – acconto prima rata

	e 115 TUIR ad enti soggetti agli studi di settore con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla dichiarazione unificata annuale, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro l'8 luglio			<b>1668</b> interessi pagamento dilazionato imposte erariali
		versamento della seconda rata, dell'irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,09%	mod. F24 con modalità telematiche	<b>3800</b> imposta regionale sulle attività produttive - saldo <b>3812</b> irap – acconto prima rata <b>3805</b> interessi pagamento dilazionato tributi regionali
		versamento della seconda rata del saldo iva relativo al 2012 risultante dalla Dichiarazione annuale, maggiorando dapprima l'importo da versare dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 18/03/2013-17/06/2013 e quindi applicando gli interessi nella misura dello 0,09%	mod. F24 con modalità telematiche	<b>6099</b> versamento iva sulla base della dichiarazione annuale  <b>1668</b> interessi pagamento dilazionato imposte erariali
martedì 16	società di capitali e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano " <i>di comodo</i> " (vale a dire " <i>Società non operative</i> " e " <i>Società in perdita sistematica</i> ") che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 17 giugno	Versamento della seconda rata della maggiorazione ires del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,32%	mod. F24 con modalità telematiche	<b>2018</b> maggiorazione ires – acconto prima rata  <b>2020</b> maggiorazione ires – saldo  <b>1668</b> interessi pagamento dilazionato imposte erariali

martedì 16	società di capitali e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano " <i>di comodo</i> " (vale a dire " <i>Società non operative</i> " e " <i>Società in perdita sistematica</i> "), alle quali si applicano gli studi di settore, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro l'8 luglio	versamento della seconda rata della maggiorazione ires del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,09	mod. F24 con modalità telematiche	<b>2018</b> maggiorazione ires – acconto prima rata  <b>2020</b> maggiorazione ires – saldo  <b>1668</b> interessi pagamento dilazionato imposte erariali
martedì 16	soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione Irap che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro l'8 luglio	versamento della seconda rata dell'Irpef relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,09	mod. F24 con modalità telematiche	<b>4001</b> irpef -saldo
		versamento della seconda rata dell'ires relativa ai maggiori ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,09	mod. F24 con modalità telematiche	<b>2003</b> ires – saldo  <b>1668</b> interessi pagamento dilazionato imposte erariali
		versamento della seconda rata dell'Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,09	mod. F24 con modalità telematiche	<b>3800</b> imposta regionale sulle attività produttive  <b>3805</b> interessi pagamento dilazionato imposte erariali
		versamento della seconda rata dell'iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,09	mod. F24 con modalità telematiche	<b>6494</b> studi di settore – adeguamento iva  <b>1668</b> interessi pagamento dilazionato imposte erariali
		versamento della seconda rata dell'eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell'adeguamento spontaneo agli studi di settore, con applicazione degli interessi	mod. F24 con modalità telematiche	<b>4726</b> persone fisiche – maggiorazione 3% adeguamento studi di settore

		nella misura dello 0,09		<p><b>2118</b> soggetti diversi dalle persone fisiche – maggiorazione 3% adeguamento studi di settore</p> <p><b>1668</b> interessi pagamento dilazionato imposte erariali</p>
mercoledì 17	proprietari di beni immobili o titolari di diritti reali di godimento sugli stessi	ultimo giorno utile per la regolarizzazione del versamento dell' Imposta Municipale Propria (IMU o IMP) non effettuato o effettuato in misura insufficiente entro il 17 giugno 2013 (ravvedimento), con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3% Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita iva. A decorrere dal 1° dicembre 2012 l' IMU può essere versata anche tramite bollettino postale	<p><b>3912</b> IMU su abitazione principale e relative pertinenze – Comune</p> <p><b>3913</b> IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale – Comune</p> <p><b>3914</b> IMU per i terreni – Comune</p> <p><b>3916</b> IMU per le aree fabbricabili – Comune</p> <p><b>3918</b> IMU per gli altri fabbricati – Comune</p> <p><b>3925</b> IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato</p> <p><b>3930</b> IMU per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – incremento Comune</p>
mercoledì 17	contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi	ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 17 giugno 2013 (ravvedimento operoso)	mod. F24 con modalità telematiche – versamento dell'imposta, maggiorata degli interessi legali e della sanzione ridotta	<p><b>8901</b> sanzione pecuniaria irpef</p> <p><b>1989</b> interessi sul ravvedimento – irpef</p> <p><b>8902</b> sanzione pecuniaria addizionale regionale irpef</p> <p><b>1994</b> interessi sul ravvedimento – addizionale regionale</p> <p><b>8926</b> sanzione pecuniaria addizionale comunale irpef</p> <p><b>1998</b></p>

				interessi sul ravvedimento – addizionale comunale irpef – autotassazione  <b>8904</b> sanzione pecuniaria iva  <b>1991</b> interessi sul ravvedimento – iva  <b>8918</b> ires – sanzione pecuniaria  <b>1990</b> interessi sul ravvedimento – ires  <b>1993</b> interessi sul ravvedimento – irap  <b>8906</b> sanzione pecuniaria sostituti d'imposta  <b>8907</b> sanzione pecuniaria irap  <b><i>N.B.: i sostituti d'imposta          cumulano gli interessi          dovuti al tributo</i></b>
giovedì 25	operatori intra-comunitari con obbligo mensile	presentazione degli elenchi riepilogativi intrastat delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intra-comunitari effettuati da e nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri	presentazione in via telematica	-
giovedì 25	operatori intra-comunitari con obbligo trimestrale	presentazione degli elenchi riepilogativi intrastat delle cessioni e degli acquisti intra-comunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri	presentazione in via telematica	-
mercoledì 31	parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"	versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/07/2013 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/07/2013	mod. F23 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della Riscossione, prima della registrazione; la copia dell'attestato di versamento va poi consegnata all'Ufficio	<b>107T</b> imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo  <b>115T</b> imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità  <b>112T</b>

			<p>Territoriale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione</p>	<p>imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive</p> <p><b>114T</b> imposta di registro - proroga contratti di locazione</p> <p><b>110T</b> imposta di registro - cessione contratti di locazione e affitto</p> <p><b>113T</b> imposta di registro - risoluzione dei contratti di locazione e affitto</p> <p><b>108T</b> imposta di registro per affitto fondi rustici</p>
<p>mercoledì 31</p>	<p>soggetti passivi iva che abbiano effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Paesi c.d. "black-list")</p>	<p>comunicazione mensile/trimestrale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black-list"</p>	<p>presentazione in via telematica</p>	<p>-</p>
<p>mercoledì 31</p>	<p>locatori, persone fisiche non titolari di partita iva e che non partecipano, ai sensi degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore, proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno</p>	<p>versamento della terza rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,47%</p>	<p>mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione</p>	<p><b>1840</b> imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - acconto prima rata</p> <p><b>1842</b> imposta sostitutiva dell'irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul</p>

	effettuato il primo versamento entro il 17 giugno			<p>canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - saldo</p> <p><b>1668</b> interessi pagamento dilazionato imposte erariali</p>
mercoledì 31	<p>locatori, persone fisiche non titolari di partita Iva e che non partecipano, ai sensi degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore, proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 17 luglio avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001</p>	<p>versamento della seconda rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14%</p>	<p>mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione</p>	<p><b>1840</b> imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - acconto prima rata</p> <p><b>1842</b> imposta sostitutiva dell'irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - saldo</p> <p><b>1668</b> interessi pagamento dilazionato imposte erariali</p>
mercoledì 31	<p>contribuenti iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali</p>	<p>presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito iva trimestrale (Modello IVA TR)</p>	<p>esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia</p>	-

			delle Entrate	
mercoledì 31	sostituti d'imposta	presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta per l'anno 2012 - Mod. 770/2013 Semplificato	esclusivamente in via telematica, direttamente (utilizzando il servizio telematico ENTRATEL o il servizio telematico FISCONLINE) o tramite intermediari abilitati	-
mercoledì 31	sostituti d'imposta	presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2012 - Mod. 770/2013 Ordinario	esclusivamente in via telematica, direttamente (utilizzando il servizio telematico ENTRATEL o il servizio telematico FISCONLINE) o tramite intermediari abilitati	-